



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 01 del 13/02/2024

ORIGINALE SEDUTA: Pubblica Non Pubblica
 COPIA SESSIONE: Ordinaria Straordinaria Urgente
CONVOCAZIONE: 1° 2°

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE E PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN FAVORE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E REGIONE CALABRIA, APPROVATO CON DECRETO REGIONALE N. 4810 DEL 3/04/2023 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **11.00**, nella Sala del Consiglio Comunale di Nardodipace, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TASSONE PIERO	X		7	FRANZE' ANTONIO	X	
2	LOIELO ROMANO	X		8	TASSONE ROSAMARIA	X	
3	MAIOLO SALVATORE	X		9	MAIOLO SAMUELE	X	
4	FRANZE' ANDREA ILARIO	X		10	FRANZE' ALBERTO	X	
5	TASSONE ANTONIO	X		11	MAIOLO ILARIO	X	
6	CARE' ANGELO	X					

Presiede il **Rag. Piero TASSONE**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Assiste alla seduta il **Dr. Maria Vittoria PASTORE**, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 Consiglieri su n. 11 Consiglieri in carica, alle ore 11.00 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole da parte:

- del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità Contabile;
 del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità Tecnica.

Udita la introduzione del Presidente del Consiglio, il quale espone brevemente l'argomento posto all'ordine del giorno, chiede di intervenire il Sindaco, il quale informa il Consiglio Comunale della necessità di approvare definitivamente in Consiglio Comunale, attesa la competenza in materia della Civica Assemblea, del Protocollo di Legalità il cui schema è già stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 12 dicembre 2023. Il Sindaco invita, dunque, i Consiglieri Comunali a votare compatti per l'approvazione del predetto Protocollo di Legalità.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi che:

- Con nota del 07/12/2023, prot. n. 56078, acquisita al protocollo del Comune di Nardodipace in data 11 dicembre 2023 col n. 4322, S.E. il Prefetto di Vibo Valentia convocava i Sindaci ed i Commissari Straordinari dei Comuni della Provincia, nonché i rappresentanti legali della Provincia di Vibo Valentia e della Regione Calabria, per la sottoscrizione del ***“protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti in favore dei Comuni della Provincia di Vibo Valentia dall'accordo di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria, approvato con decreto regionale n. 4810 del 3/04/2023 e successive modificazioni”***;
- Il suddetto protocollo di legalità veniva sottoscritto in data 14 dicembre 2023, ore 10.00, presso la Sala Consiliare della Provincia di Vibo Valentia, da parte di tutti i soggetti interessati, compreso il Sindaco del Comune di Nardodipace;
- Con nota del 19/12/2023, prot. n. 57727, acquisita al protocollo del Comune di Nardodipace in data 19 dicembre 2023 col n. 4445, S.E. il Prefetto di Vibo Valentia trasmetteva a tutti i Comuni della Provincia, nonché alla Provincia di Vibo Valentia e alla Regione Calabria, l'atto integrativo al ***“protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti in favore dei Comuni della Provincia di Vibo Valentia dall'accordo di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria, approvato con decreto regionale n. 4810 del 3/04/2023 e successive modificazioni”*** già sottoscritto in data 14 dicembre 2023, ore 10.00, presso la Sala Consiliare della Provincia di Vibo Valentia, ai fini della sottoscrizione per adesione;
- In data 19 dicembre 2023 il Sindaco del Comune di Nardodipace sottoscriveva per adesione il suddetto atto integrativo al ***“protocollo di legalità”***, restituendone tempestivamente copia a mezzo p.e.c. alla Prefettura di Vibo Valentia;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 12 dicembre 2023 con la quale veniva deciso, tra l'altro:

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di ***“protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti in favore dei Comuni della Provincia di Vibo Valentia dall'accordo di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria, approvato con decreto regionale n. 4810 del 3/04/2023 e successive modificazioni”***, così come successivamente integrato, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) **DI SOTTOPORRE** la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione del “**protocollo di legalità**”;

Visto il testo del “**protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l’attuazione della trasparenza amministrativa nell’attuazione degli interventi previsti in favore dei Comuni della Provincia di Vibo Valentia dall’accordo di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria, approvato con decreto regionale n. 4810 del 3/04/2023 e successive modificazioni**”, così come successivamente integrato, allegato “A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover approvare definitivamente lo schema del suddetto “**Protocollo di Legalità**”, già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 12 dicembre 2023;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta in esame dai competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il seguente esito della votazione eseguita in forma palese per alzata di mano e proclamato dal Presidente con il seguente risultato:

PRESENTI: 11; VOTANTI: 11;

FAVOREVOLI: 11; ASTENUTI : 0; CONTRARI: 0;

DELIBERA

1. **DI RITENERE** quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** lo schema di “**protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l’attuazione della trasparenza amministrativa nell’attuazione degli interventi previsti in favore dei Comuni della Provincia di Vibo Valentia dall’accordo di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria, approvato con decreto regionale n. 4810 del 3/04/2023 e successive modificazioni**”, così come successivamente integrato, allegato “A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per come proposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 12 dicembre 2023;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Prefettura - U.T.G. di Vibo Valentia e al Segretario Comunale per il seguito di rispettiva competenza;

4. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione riportante:

PRESENTI: 11; VOTANTI: 11;

FAVOREVOLI: 11; ASTENUTI : 0; CONTRARI: 0;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.


Approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Piero Tassone



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Maria Vittoria Pastore


PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO
in ordine alla regolarità tecnica dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO I
f.to Dott.ssa Jlenia TUCCI



PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 28.03.2024




Il Responsabile
f.to Geom. Rosalba Carrera

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



Il Responsabile
f.to Dr. Maria Vittoria Pastore

È copia conforme all'originale.

Data 28/03/2024



Il Responsabile
f.to Dr. Maria Vittoria Pastore



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE E PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN FAVORE DELLA PROVINCIA E DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E REGIONE CALABRIA APPROVATO CON DECRETO REGIONALE N.4810 DEL 3/04/2023 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

LE PARTI

LA PREFETTURA - U.T.G. DI VIBO VALENTIA

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici della Regione Calabria

LA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

E

I COMUNI DI:

ACQUARO, ARENA, BRIATICO, BROGNATURO, CAPISTRANO, CESSANITI, DASÀ, DINAMI, DRAPIA, FABRIZIA, FILADELFIA, FILANDARI, FILOGASO, FRANCAVILLA, FRANCICA, GEROCARNE, JONADI, JOPPOLO, LIMBADI, MAIERATO, MILETO, MONGIANA, MONTEROSSO CALABRO, NARDODIPACE, NICOTERA, PARGHELIA, PIZZO CALABRO, PIZZONI, POLIA, RICADI, ROMBIOLO, SAN CALOGERO, SAN COSTANTINO CALABRO, SAN GREGORIO D'IPPONA, SAN NICOLA DA CRISSA, SANT'ONOFRIO, SERRA SAN BRUNO, SIMBARIO, SORIANELLO, SORIANO CALABRO, SPADOLA, SPILINGA, STEFANACONI, TROPEA, VALLELONGA, VAZZANO, VIBO VALENTIA, ZACCANOPOLI, ZAMBRONE, ZUNGRI.

PREMESSO

- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione delle opere ricadenti nel territorio della Provincia di Vibo Valentia, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza devono essere vincolanti per il Soggetto appaltante e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
- che il presente Protocollo riguarda lavori che saranno realizzati nel territorio della Provincia di Vibo Valentia, sicché l'autorità competente è da individuarsi nel Prefetto della provincia medesima;
- che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. e all'art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (disciplina *white list*) è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, il monitoraggio:
 - a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi parasubordinati e i titolari delle partite i.v.a. senza dipendenti;
 - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
 - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'articolo 15 recante disposizioni in materia di accordi di programma;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'articolo 54 sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali che individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e, in particolare, l'art. 34 rubricato "Accordi di programma";
- la Legge 21 maggio 2019, n. 7 Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
- la Legge regionale della Calabria n. 19/2002 e ss.mm.ii. - norme sul governo del territorio;



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'articolo 5 ai sensi del quale "Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ad assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e le denominazioni « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » e « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni « Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » e « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 521, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e pluriennale per il triennio 2023-2025" che ha assegnato "alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche."

VISTI:

• la Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 95 del 13 marzo 2023, con cui la Regione, in ragione delle peculiarità del territorio, caratterizzato da un tessuto economico particolarmente fragile, dalla quasi totale mancanza di spazi urbani verdi fruibili, da una grave carenza di infrastrutture, soprattutto viarie, e di servizi, ha individuato il territorio della Provincia di Vibo Valentia quale destinatario del contributo straordinario di cui alla richiamata norma, nonché designato la stessa Provincia soggetto attuatore, ed ha disposto:

a) l'assegnazione della quota di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, ai comuni a più alta vocazione turistica e rientranti negli itinerari religiosi, proposti dalla Provincia sulla scorta delle esigenze raccolte e in particolare ai comuni della Costa degli Dei, al fine di consolidarne la fruibilità e l'attrattività a livello nazionale e internazionale;

b) l'assegnazione della quota di 7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 alla Provincia per la realizzazione di opere pubbliche sulla base delle situazioni richiamate;

- il Decreto Regionale n. 4927 del 05/04/2023 con il quale sono state apportate delle modifiche all'Accordo di Programma approvato con Decreto n. 4810 del 03/04/2023, ed è stato riapprovato il nuovo Accordo di Programma che disciplina i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Calabria e la Provincia di Vibo Valentia;

- L'allegato "A" all'Accordo di Programma approvato con Decreto n. 4927 del 05/04/2023, con il quale sono elencati gli interventi da realizzare nel triennio 2023-2025;

- L'accordo di programma stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali tra la Provincia di Vibo Valentia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e la Regione Calabria, per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Calabria tramite contributo straordinario di cui al comma 521 della legge 197/2022 (ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241);



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

VISTI

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici”
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020,

Articolo 1:DEFINIZIONI

Ai fini del Protocollo devono intendersi:

- a) **Protocollo:** il presente Protocollo di Legalità;
- b) **Prefettura:** la Prefettura di Vibo Valentia, e **gli Enti Locali (Provincia di Vibo Valentia e Comuni) della provincia di Vibo Valentia**, che sottoscrivono il Protocollo di Legalità;
- c) **Codice Antimafia:** il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136", adottato con D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i.;
- d) **Opere:** gli interventi oggetto dei Contratti stipulati tra il Contraente e l'Appaltatore per i quali la Provincia di Vibo Valentia è Soggetto attuatore;
- e) **Interferenza:** manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera.
- f) **Soggetto attuatore:** Ciascun Comune della provincia di Vibo Valentia. Ogni Comune si obbliga ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante - SUA – della Provincia di Vibo Valentia.
- g) **Stazione Unica Appaltante:** l'articolazione interna alla Provincia di Vibo Valentia incaricata di organizzare e condurre le procedure di gara degli interventi finanziati previsti nell'Accordo Quadro;
- h) **Contraente/Ente beneficiario:** l'ente pubblico che stipula i contratti di appalto con le imprese;
- i) **Subcontraente/i:** l'avente causa dell'Appaltatore, per la parte di lavori in esecuzione diretta, che stipula con quest'ultimo un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;
- j) **Affidatario:** l'appaltatore, scelto in base a gara pubblica, o qualsiasi altro soggetto che intrattiene un rapporto giuridico diretto con il Soggetto Aggiudicatore, per l'esecuzione delle lavorazioni inerenti all'opera;
- k) **Gestore dell'interferenza:** soggetto qualificato, diverso dall'affidatario che, sulla base di apposita convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatario o un affidatario, se formalmente autorizzato dal soggetto aggiudicatario, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione dell'interferenza. Il gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella filiera delle imprese del soggetto aggiudicatario o dell'affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;
- l) **Subcontratto/i:** qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Appalto, stipulato dall'Appaltatore o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione delle Opere, nonché intercorrente con le imprese che forniscono beni o servizi realizzati o studiati specificamente per le stesse Opere;



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

m) **Filiera delle imprese:** ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre all'Appaltatore, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella "filiera" le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico;

n) **Contratto/i:** s'intende, indifferentemente, un Contratto di Appalto, Subappalto o un Subcontratto;

o) **Banca Dati Antimafia:** la "Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia" di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia;

Articolo 2: COSTITUZIONE BANCA DATI E CONFERIMENTO DATI

1. AI fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera.

La banca-dati deve garantire:

- a) il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
- b) la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- c) la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- d) il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
- e) il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Il contraente o soggetto attuatore è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e alla contestuale trasmissione dei dati con le seguenti modalità:

- a) trasmissione via pec di un file in formato word o excel con l'indicazione delle ditte che a vario titolo operano nei cantieri e di tutti i dati identificativi (ragione sociale, partita iva, sede legale) delle medesime;
- b) analogo trasmissione di altro file stesso formato contenente i dati su maestranze e mezzi impiegati nei cantieri, con indicazione delle ditte di appartenenza.

La comunicazione di cui al punto a), salvo variazioni nel prosieguo del cantiere, sarà sufficiente una volta soltanto.



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

La comunicazione di cui al punto b) dovrà essere settimanale, ma quelle successive alla prima dovranno contenere solo le variazioni.

Il contraente o soggetto attuatore può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati ad altro soggetto di fiducia, che vi provvede per tutta la durata del contratto. In capo al contraente resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi.

In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle interferenze, anche se svolte in house, il gestore dell'interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati, e provvede all'invio degli stessi al soggetto aggiudicatore, anche per il tramite dell'affidatario se delegato, per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle parti, copia dell'accordo è comunicata preventivamente alla Prefettura; detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:

a) "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;

a b) "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 3.

L'"Anagrafe degli esecutori", riporta i seguenti dati:

a) anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;

b) indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;

c) tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;

d) importo del contratto al momento dell'affidamento;

e) luogo di esecuzione della prestazione;

f) data iniziale e data finale prevista del contratto;

g) annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;

h) coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'opera;

i) gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii.;

j) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico; -

k) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.

3. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente paragrafo, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'affidatario e il gestore



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

dell'interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.

L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k), sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'affidatario e il gestore dell'interferenza.

La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto attuatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.

Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.

Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il contraente, l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca dati.

La violazione degli obblighi sopra richiamati, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:

a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5,000 (cinquemila/00);

b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;

c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Articolo 3: SETTIMANALE DI CANTIERE.

1. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il contraente, anche in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere".

L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario e del gestore dell'interferenza che vi attendono, ciascuno per propria competenza, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'affidatario e il gestore dell'interferenza predispongono il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 2, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.

L'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, Individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione del "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di Vibo Valentia.

Il "Settimanale del cantiere" dovrà essere trasmesso entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento.

A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;

b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;

c) all'affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e del macchinari segnalati.

2. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.

Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a), ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:

a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;

b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad ° integrare il quadro delle esigenze;

c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:

a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5,000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;

b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;

c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. 0 con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura-UTG di Vibo Valentia per:

- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.

Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:

- a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

Per le finalità di cui al presente articolo, l'affidatario e il gestore dell'interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:

- a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.

In caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:

- a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
- b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
- c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale - diffida;
- d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.

Violazioni multiple riscontrate durante il medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito al punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.

Il Soggetto attuatore o contraente garantisce - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.

4. Gli Enti beneficiari si impegnano a inserire nei propri Contratti - e a far inserire in tutti gli altri contratti e subcontratti che saranno stipulati nell'ambito dell'attuazione delle opere - apposite clausole con le quali:

a) il Contraente assume l'obbligo di prevedere nei contratti che stipulerà la risoluzione degli stessi ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 7 paragrafo 1.3;

b) gli appaltatori assumono il medesimo obbligo di fornire al Contraente i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle Opere nonché di prevedere nei contratti la risoluzione degli stessi ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 7 paragrafo 1.3.;

c) i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 7.

5. Tali dati sono comunicati dal Contraente/Ente beneficiario oltre che agli organi deputati ai controlli antimafia anche al Soggetto attuatore.

6. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo.

7. La trasmissione dei dati al Contraente/Ente Beneficiario relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.

Articolo 4: VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese.

Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Subappalto e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque comunicati i dati identificativi dei fornitori. L'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui:

a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114 (*white list*). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;

b) sia applicabile l'art. 86, comma 2 del Codice Antimafia.

2. Il Contraente, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti.

3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura competente per territorio al richiedente ed al Soggetto attuatore. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.

4. La Stazione Unica Appaltante dovrà prevedere negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito che il mancato rispetto del Protocollo di Legalità costituisce causa di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto.

I Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto appaltante o l'Appaltatore effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi l'Appaltatore comunica senza ritardo alla Prefettura competente per territorio e al Contraente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono; il Contraente inoltra la comunicazione al Soggetto attuatore. Analogo obbligo di comunicazione al proprio dante causa fa capo a ciascun Sub contraente appartenente alla Filiera delle Imprese.

5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle Opere, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - del Contraente o dell'Appaltatore o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4.

6. La Prefettura istituisce, entro trenta giorni dalla stipula del Protocollo, una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla "cabina di regia", che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai sottoscrittori, per quel che è di competenza, del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto competente per territorio riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'articolo 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese,



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

il contraente si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre all'Appaltatore l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94 comma 2 del Codice Antimafia.

Articolo 5: PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

1. Il soggetto attuatore o contraente si impegna ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, delle seguenti dichiarazioni:

a) Clausola n. 1. "Il soggetto appaltante, il Soggetto aggiudicatario (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto) si impegnano a segnalare senza ritardo all'Autorità Giudiziaria, anche tramite i servizi di Polizia giudiziaria presenti sul territorio, i tentativi di concussione o altre gravi ipotesi di reato che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., laddove nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

b) Clausola n. 2. "Il Soggetto appaltante o l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., laddove nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria spetta al Contraente secondo la normativa vigente.

A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Contraente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra il Contraente e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n.114.

Articolo 6: PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle Opere il Contraente si impegna affinché:

a) sia inserito nella documentazione di gara e/o contrattuale il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera.



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

b) sia fatta predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;

c) sia fatta predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con gli aventi causa dal Soggetto appaltante, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

c.1) Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto.

c.2) Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura, la Provincia di Vibo Valentia Soggetto Attuatore e il Contraente/Ente Beneficiario _____ in data _____, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

2. Il Contraente si impegna, altresì, affinché sia previsto nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue:

a) l'obbligo per l'Appaltatore e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

b) l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

c) l'obbligo per l'Appaltatore di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalla normativa bancaria e creditizia, alla preventiva acquisizione, da parte del Contraente/Ente Beneficiario, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

d) l'obbligo per l'Appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 concernente l'attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

del 15 maggio 2014, in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, solo previa autorizzazione del Contraente/Ente Beneficiario all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del Contraente/Ente Beneficiario, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

3. Il Contraente si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dall'Appaltatore, dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto appaltante ai fini della revoca degli affidamenti.

Articolo 6: FILIERE DELLE IMPRESE

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, l'Esecutore si impegna a rendere disponibili al Contraente/Ente Beneficiario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione del Contratto, i dati relativi alla Filiera delle Imprese, oltre che i dati necessari ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7: SANZIONI

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), è sanzionata:

1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall' 1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Subcontraente;

1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

2. Esito dell'informazione interdittiva

In conformità a quanto indicato all'art. 4, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti dell'Appaltatore o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all' art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui all'articolo 4 paragrafo 4, 5 e 6

Il mancato inserimento, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 4 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto o del Subcontratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.)

La violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto o del Subcontratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, la previa intesa con ANAC.

5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 5 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera

La violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art.5 paragrafo 2 lett. c) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o del Subcontratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 5 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

In caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 5 paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

7. Violazione degli obblighi di relativi all'esposizione costante della tessera di riconoscimento dei dipendenti e contenuti della bolla di consegna del materiale)

Il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere", di cui al successivo articolo 8, dovrà prevedere obbligatoriamente l'inserimento in tutti i contratti ed i sub-contratti stipulati, di apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n.136/2010.

La violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi sopra indicati, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo come segue:

7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Subcontraente;

7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto o del Subcontratto ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, dei titolari di partite IVA senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo.

Le violazioni degli obblighi previsti alle lettere a) e b) commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante o dall'Appaltatore nella documentazione contrattuale.

8. Modalità di applicazione delle penali

Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 6 e 7 sono determinate e applicate dal Contraente nei confronti dell'Appaltatore; nonché, per il tramite dell'Appaltatore, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi il Soggetto appaltante ne darà informazione al Soggetto attuatore ed alla Prefettura competente per territorio.



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Appaltatore o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione delle Opere).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura competente per territorio, al Contraente ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

8.1 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Contraente e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Il Contraente potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Contraente.

9. Risoluzione del contratto

9.1 La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Contraente.

Articolo 8: SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza dell'Appaltatore, sotto la vigilanza del Contraente; il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dai Gruppi Interforze.

Articolo 9: ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione ed è efficace fino alla completa realizzazione delle opere previste dall'Accordo di Programma.

Articolo 10: ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Il Soggetto attuatore provvede a riferire sulla propria attività riguardante l'applicazione del Protocollo, secondo modalità concordate con la locale Prefettura



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

IL PREFETTO DI VIBO VALENTIA
(Dott. Paolo Giovanni GRIECO)

Vibo Valentia, _____

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

Vibo Valentia, _____

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
(Dott. Corrado Antonio L'Andolina)

Vibo Valentia, _____

SINDACI E COMMISSARI DEI COMUNI:

COMUNE	DATA FIRMA
Acquaro _____	Vibo Valentia, _____
Arena _____	Vibo Valentia, _____
Briatico _____	Vibo Valentia, _____



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

Brognaturo _____	Vibo Valentia, _____
Capistrano _____	Vibo Valentia, _____
Cessaniti _____	Vibo Valentia, _____
Dasà _____	Vibo Valentia, _____
Dinami _____	Vibo Valentia, _____
Drapia _____	Vibo Valentia, _____
Fabrizia _____	Vibo Valentia, _____
Filadelfia _____	Vibo Valentia, _____
Filandari _____	Vibo Valentia, _____
Filogaso _____	Vibo Valentia, _____
Francavilla _____	Vibo Valentia, _____



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

Francica _____	Vibo Valentia, _____
Gerocarne _____	Vibo Valentia, _____
Jonadi _____	Vibo Valentia, _____
Joppolo _____	Vibo Valentia, _____
Limbadi _____	Vibo Valentia, _____
Maierato _____	Vibo Valentia, _____
Mileto _____	Vibo Valentia, _____
Mongiana _____	Vibo Valentia, _____
Monterosso Calabro _____	Vibo Valentia, _____
Nardodipace _____	Vibo Valentia, _____
Nicotera _____	Vibo Valentia, _____



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

Parghelia _____	Vibo Valentia, _____
Pizzo Calabro _____	Vibo Valentia, _____
Pizzoni _____	Vibo Valentia, _____
Polia _____	Vibo Valentia, _____
Ricadi _____	Vibo Valentia, _____
Rombiolo _____	Vibo Valentia, _____
San Calogero _____	Vibo Valentia, _____
San Costantino Calabro _____	Vibo Valentia, _____
San Gregorio d'Ipbona _____	Vibo Valentia, _____
San Nicola D'Acrissa _____	Vibo Valentia, _____
Sant'Onofrio _____	Vibo Valentia, _____



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

Serra San Bruno _____	Vibo Valentia, _____
Simbario _____	Vibo Valentia, _____
Sorianello _____	Vibo Valentia, _____
Soriano Calabro _____	Vibo Valentia, _____
Spadola _____	Vibo Valentia, _____
Spilinga _____	Vibo Valentia, _____
Stefanaconi _____	Vibo Valentia, _____
Tropea _____	Vibo Valentia, _____
Vallelonga _____	Vibo Valentia, _____
Vazzano _____	Vibo Valentia, _____
Vibo Valentia _____	Vibo Valentia, _____



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

Zaccanopoli _____	Vibo Valentia, _____
Zambrone _____	Vibo Valentia, _____
Zungri _____	Vibo Valentia, _____



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

ATTO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE E PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN FAVORE DELLA PROVINCIA E DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E REGIONE CALABRIA APPROVATO CON DECRETO REGIONALE N. 4810 DEL 3/04/2023 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SOTTOSCRITTO TRA

LA PREFETTURA - U. T. G. DI VIBO VALENTIA

LA REGIONE CALABRIA

Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici della Regione Calabria

LA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

E

I COMUNI DI:

ACQUARO, ARENA, BRIATICO, BROGNATURO, CAPISTRANO, CESSANITI, DASÀ, DINAMI, DRAPIA, FABRIZIA, FILADELFIA, FILANDARI, FILOGASO, FRANCAVILLA, FRANCICA, GEROCARNE, JONADI, JOPPOLO, LIMBADI, MAIERATO, MILETO, MONGIANA, MONTEROSSO CALABRO, NARDODIPACE, NICOTERA, PARGHELLA, PIZZO CALABRO, PIZZONI, POLIA, RICADI, ROMBIOLO, SAN CALOGERO, SAN COSTANTINO CALABRO, SAN GREGORIO D'IPONA, SAN NICOLA DA CRISSA, SANT'ONOFRIO, SERRA SAN BRUNO, SIMBARIO, SORIANELLO, SORIANO CALABRO, SPADOLA, SPILINGA, STEFANACONI, TROPEA, VALLELONGA, VAZZANO, VIBO VALENTIA, ZACCANOPOLI, ZAMBRONE, ZUNGRI.



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

IL PREFETTO

Premesso che in data 14 Dicembre 2023 è stato sottoscritto il protocollo di legalità sopra richiamato;

Ravvisata l'opportunità di integrare il medesimo con l'inserimento di un ulteriore articolo denominato "*Monitoraggio e tracciamento, ai fini di trasparenza, dei flussi di manodopera*" nonché con il riferimento nella premessa all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.177 e al discendente Decreto del Ministro dell'interno datato 15 agosto 2017, che riconoscono all'Arma dei Carabinieri la competenza prevalente in materia di lavoro e legislazione sociale nonché in materia di sanità;

PROPONE

-di inserire, pertanto, nella premessa l'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.177 e il discendente Decreto del Ministro dell'interno datato 15 agosto 2017, che riconoscono all'Arma dei Carabinieri la competenza prevalente in materia di lavoro e legislazione sociale nonché in materia di sanità;

-di inserire, tra l'articolo 9 e l'articolo 10 del protocollo, **l'art. 9 bis** denominato "*Monitoraggio e tracciamento, ai fini di trasparenza, dei flussi di manodopera*", che così recita:

1.nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2.Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura-UTG un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative.

Tra i partecipanti al predetto tavolo vi è altresì il personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro al fine di attribuire maggiore incisività ai compiti di monitoraggio dei tentativi di infiltrazione criminale nel comparto di specialità.

3.Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito



Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio Territoriale del Governo

presso la Prefettura-UTG. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG altri esperti.

4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, "il Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.

IL PREFETTO DI VIBO VALENTIA
(**Dott. Paolo Giovanni GRIECO**)

PER ADESIONE
IL DIRIGENTE DELLA REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

PER ADESIONE
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
(Dott. Corrado Antonio L'Andolina)

PER ADESIONE
IL SINDACO DI _____